



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni*

**Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-00671
On.le Centemero ed altri**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver illustrato la questione dell'applicazione dei tributi locali agli immobili cosiddetti "imbullonati", chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia la più recente normativa di riferimento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie del Gruppo D) e particolare (categorie del Gruppo E), l'art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 dispone che: "La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche".

La sentenza n. 162 del 20 maggio 2008 la Corte Costituzionale, dopo aver riaffermato l'esaustività della disciplina del Catasto in ordine alle nozioni, ai principi ed ai metodi che sono alla base dell'estimo catastale, ha chiarito che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

Sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale tutte quelle componenti che contribuiscono in via

ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.

Sull'argomento specifico, l'ex Agenzia del Territorio ha emanato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 che, nel delineare gli aspetti tecnico-estimativi relativi alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, riprende quanto sancito dalla Corte Costituzionale in tema di individuazione delle componenti immobiliari oggetto di stima.

Le indicazioni fornite nel suddetto documento di prassi hanno assunto successivamente rango di disposizione normativa atteso che la menzionata Circolare n. 6/T del 2012 è stata indicata dall'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale strumento di interpretazione autentica delle modalità di applicazione dell'articolo 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.

Successivamente, l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

Tale disposizione, in base al dettato normativo del predetto comma 21, esplica i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e pertanto - come chiarito da questa Agenzia nella Circolare esplicativa n. 2 del 1° febbraio 2016 - non si configura come norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, la disposizione ha "ridefinito" l'oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica - da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo.

Con riferimento al quadro normativo sopra richiamato, dunque, per le stime delle unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016, restano salve le disposizioni previgenti l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, ossia quelle rinvenibili nella Circolare n. 6/T del 2012 così come richiamata dalla citato articolo 1, comma 224 della legge n. 190 del 2014. Per le stime riferibili, invece, a date pari o successive al 1° gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, della suddetta legge, che prevedono l'esclusione dalla stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni*

**Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-00672
On.le Osnato ed altri**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti in vista della prossima applicazione degli obblighi sulla fatturazione elettronica (fissata, per la generalità dei soggetti passivi d'imposta, al 1° gennaio 2019) e, tenuto conto delle istanze, provenienti da più parti, per un suo differimento, chiedono urgenti iniziative volte a rinviare l'introduzione dell'obbligo almeno per le piccole e medie imprese.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito alla questione prospettata, deve preliminarmente osservarsi che il richiesto differimento dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria presenta significativi impatti sul gettito, per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione IVA.

La relazione tecnica al disegno di legge presentato per l'approvazione della legge di bilancio 2018 infatti quantifica in circa due miliardi di euro il recupero di gettito connesso all'introduzione della misura.

Inoltre, l'autorizzazione in deroga ad introdurre l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, concessa dagli organismi UE all'Italia per il periodo 2019-2021 (cfr. la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018), potrà essere rinnovata solo previa dimostrazione alla Commissione UE dell'efficacia di tale misura, da fornire sulla base dei dati raccolti nel periodo 2019-2021;

In relazione all'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica con scadenze temporalmente diversificate a seconda della tipologia dei contribuenti, deve sottolinearsi che la fatturazione elettronica integra un processo "simmetrico" che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura.

Pertanto, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati.

Allo stesso tempo la soluzione prospettata dagli Onorevoli interroganti è suscettibile di introdurre elementi di notevole complessità anche per l'Agenzia delle entrate nel gestire la coesistenza di adempimenti – fatturazione elettronica e spesometro – differenziati per categorie di operatori IVA, disciplina giuridica e tecnica (norme, prassi, provvedimenti e specifiche tecniche diversi) e termini.

La conseguenza delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frode ed evasione IVA, come ha chiarito il direttore dell'Agenzia nel corso dell'audizione del 3 ottobre 2018 svolta in questa Commissione.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni

Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-00673
On.le Bignami ed altri

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti modifiche organizzative e procedurali adottate dall'Ufficio delle Dogane di Bologna da cui deriverebbero criticità *“per chiunque operi presso le dogane interne (non di confine) rendendo di fatto impossibile emettere documenti di transito T2 per piccole partite di merci operate direttamente presso il produttore/esportatore”*.

Al riguardo l'Agenzia delle dogane osserva quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che secondo il principio di carattere generale di cui all'articolo 192 del Reg.to (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) le autorità doganali o anche gli operatori economici, laddove autorizzati, devono prendere le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano lo specifico regime doganale dichiarato.

Nel regime doganale del transito assume particolare rilevanza la necessità di poter agevolmente identificare le merci che circolano vincolate a tale regime.

Di norma, l'identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura ai sensi dell'articolo 299 del Regolamento di esecuzione del Codice doganale dell'Unione (RE)

Tale adempimento può essere espletato applicando, alternativamente, il sigillo al vano contenente le merci - quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza - oppure a ciascun singolo collo, negli altri casi.

Ulteriori prescrizioni riguardano la necessità di identificare il mezzo di trasporto attraverso l'indicazione della targa nell'apposita casella 18 del Documento Accompagnamento del Transito (DAT) e l'indicazione del termine di presentazione delle merci alla dogana di conclusione del regime, necessariamente variabile in funzione dell'itinerario economicamente giustificato che devono percorrere le merci vincolate al transito, così come previsto dagli articoli 297 e 298 del RE.

Con specifico riferimento all'obbligo dell'apposizione dei sigilli, la normativa doganale unionale consente, nel rispetto delle disposizioni recate dagli artt. 302 e 317 del RE, rispettivamente, di utilizzare misure di identificazione alternative alla sigillatura e di apporre sigilli di un modello particolare le cui caratteristiche sono riprese nell'articolato.

In ordine a tale assetto procedurale e operativo sono state dettate conformi istruzioni a tutte le strutture territoriali evidenziando, tra l'altro, talune osservazioni formulate dalla Commissione Europea e dal Dipartimento delle Finanze nel Programma di Vigilanza annuale, relativamente ad alcuni disallineamenti riscontrati nel corso dei rispettivi controlli rispetto al citato dettato normativo.

Definito il quadro normativo procedurale come sopra illustrato, nel merito di quanto rappresentato dall'Onorevoli interroganti ed acquisiti gli elementi informativi locali, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce che la sua Direzione territoriale ha incontrato gli operatori del settore per illustrare le modalità di applicazione delle norme in questione alla luce del nuovo Codice doganale della UE, concordando una procedura che consentisse alle aziende della logistica bolognese di utilizzare i sigilli di modello speciale e, in questo senso, si sono mosse diverse aziende.

Il locale Ufficio delle dogane ha fornito assistenza agli operatori per continuare a consentire le spedizioni di transiti in dogana e non risulta, allo stato, alcun caso di rifiuto di rilascio a destino di movimenti in partenza da Bologna.

Secondo quanto riferito dagli Uffici territoriali, risulta altresì che la targa degli automezzi venga correttamente indicata. In sintesi, l'operatività degli speditori autorizzati (titolari di autorizzazioni oggetto di riesame entro il 1° maggio 2019) non è stata di fatto modificata, ferma restando la valutazione in corso delle domande di utilizzo di sigilli di modello particolare pervenute dai soggetti interessati, una delle quali già accolta.

Da ultimo, in ordine alla possibilità di eliminare l'obbligo di indicare il numero di targa dei mezzi di trasporto nei documenti T2, si ritiene di dover chiarire che, al fine di verificare una soluzione che consentisse di agevolare l'operatività delle imprese di spedizioni che agiscono nel settore del trasporto aereo, l'Agenzia ha proposto alla Commissione Europea di poter applicare, sin da subito, la procedura di cui alla "Nota 45" dell'Allegato B del Regolamento Delegato n.2015/2446 (RD) senza attendere l'entrata in vigore del medesimo, prevista per il 2025, a motivo della tempistica richiesta per l'aggiornamento del sistema informatico di gestione del regime del transito unionale - NCTS.

Tale implementazione, infatti, permetterà l'esonero dall'obbligo di indicare, nella casella 18, i dati inerenti all'identità e alla nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire le informazioni in questione al momento in cui le merci sono svincolate per il transito e il titolare del regime di transito abbia lo status di AEOC. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di rigettare la proposta, ribadendo la necessità di attenersi scrupolosamente alle vigenti norme che, allo stato, non consentono la previsione di esoneri all'obbligo tassativo dell'indicazione della targa del mezzo di trasporto.

Infine, l'Agenzia delle dogane comunica di aver proposto agli operatori di settore di ricorrere alla procedura prevista dall'allegato 37 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario (Reg. CEE n.2454/93), tuttora applicabili nello specifico contesto e sono in corso ulteriori approfondimenti tenuto conto dei correlati necessari adeguamenti nella gestione della logistica.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni*

**Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-00675
On.le Fregolent ed altri**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire un sistema fiscale equo e trasparente che non penalizzi alcuni contribuenti a seguito degli effetti incerti delle nuove misure sul bilancio delle imprese.

Ciò, in particolare, in quanto le misure di natura fiscale che il governo intende introdurre - innalzamento della soglia di accesso del regime forfetario per le imprese minori, professionisti e artigiani, nonché aliquota del 15% applicata ai redditi corrispondenti agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e nuove assunzioni - comporterebbero il venir meno dell'IRI (imposta sul reddito imprenditoriale) nonché dell'ACE (premio alla capitalizzazione parametrato all'aumento di patrimonio netto). A parere degli Onorevoli interroganti, infatti, l'abrogazione dell'IRI e dell'ACE non sarebbe compensata dal beneficio derivante dall'aumento dei limiti di accesso al regime forfetario in quanto si determinerebbe un aumento del prelievo nel settore produttivo e un disincentivo alla crescita dal momento che le nuove misure, comparate alle precedenti, non sarebbero in grado di raggiungere una vasta platea di contribuenti.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Nella Nota di Aggiornamento al DEF è prevista l'abrogazione dell'ACE i cui effetti, a motivo delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati già notevolmente depotenziati nel tempo riducendosi l'apposito coefficiente moltiplicativo dal 4,75 per cento fino all'1,5 per cento con decorrenza dal periodo d'imposta 2018.

Nel contempo sono alle studio, in sostituzione, disposizioni agevolative anch'esse condizionate alla non distribuzione degli utili, ma altresì subordinate alla loro destinazione ad investimenti produttivi che non si traducono dunque in un mero rafforzamento patrimoniale e

finanziario dell'impresa - come avveniva per l'ACE - ma che producono un beneficio complessivo in termini di crescita del mercato, rinnovamento degli impianti e potenziamento del comparto produttivo. Va, poi, sottolineato che al regime premiale potranno accedere società di capitali, società di persone e imprese individuali anche - per quanto riguarda le ultime due - in contabilità semplificata.

Inoltre, l'applicazione di una imposta sostitutiva del 15 per cento entro i limiti dell'unico importo di 65.000,00 euro annui di ricavi e compensi amplierà notevolmente i soggetti che possono fruire dell'aliquota agevolata. Sul punto, peraltro non vi sono modifiche soggettive rispetto alla disciplina precedente che, come nelle disposizioni attualmente allo studio, è circoscritta alle persone fisiche, imprenditori individuali ovvero lavoratori autonomi. Tale imposta sostitutiva risulta essere ben più favorevole dell'IRI che comporta la tassazione con l'aliquota del 24 per cento in via solo temporanea, poiché circoscritta all'ipotesi e al periodo in cui la società non distribuisce gli utili conseguiti.

In ultimo occorre precisare che, non essendo ancora disponibili nel dettaglio le modifiche normative a cui gli Onorevoli interpellanti fanno riferimento, non è possibile individuare se vi siano effetti penalizzanti e in che misura rispetto a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore.